

Numero 02511/2016 e data 01/12/2016



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 luglio 2016

**NUMERO AFFARE 00860/2016**

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'assistente capo Giovanni Sergi, nato a Messina il 6 ottobre 1964, ed ivi residente, avverso la concessione dell'encomio solenne anziché della promozione per merito straordinario.

### LA SEZIONE

Vista la relazione 6 aprile 2016 n. 333.A/U.C./2814/OR, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

visto il ricorso straordinario datato 16 settembre 2015;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.

L'assistente capo della Polizia di Stato Giovanni Sergi chiede l'annullamento

della nota del Dipartimento della pubblica sicurezza - ufficio centrale per le ricompense 14 maggio 2015 n. 782, notificatagli il 1° giugno 2015, con la quale gli è stata data comunicazione della concessione dell'encomio solenne, nonché la correlata proposta di ricompensa del Questore di Vibo Valentia.

Quanto al fatto, si considera che il 23 febbraio 2013 personale della squadra mobile della Questura di Vibo Valentia intercettava un'auto con a bordo due pregiudicati appartenenti alla cosca della "ndrangheta dei Mancuso". In seguito alla perquisizione del veicolo, gli operatori rinvenivano un potente ordigno esplosivo composto da quasi tre chili di polvere pirica, già predisposto per esplodere mediante l'uso di un telecomando. L'assistente capo Sergi, artificiere in servizio presso il XII Reparto Mobile di Reggio Calabria, intervenuto sul posto in ragione della specializzazione posseduta, procedeva al disinnescamento e alla messa in sicurezza dell'ordigno, mentre i suoi detentori, entrambi pregiudicati, venivano tratti in arresto. Le successive indagini e, in particolare, i riscontri delle intercettazioni telefoniche consentivano di accertare che l'ordigno esplosivo era destinato ad essere utilizzato per un attentato di vaste proporzioni e si concludevano con l'esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere disposta del GIP presso il Tribunale di Catanzaro,

In ragione dei brillanti risultati investigativi, il Questore di Vibo Valentia segnalava il personale operante all'Ufficio Centrale per le Ricompense per la concessione di un riconoscimento premiale, proponendo che venissero concesse la promozione per merito straordinario a otto operatori di polizia, che si erano distinti nelle indagini, e la ricompensa dell'encomio al ricorrente.

La Direzione Centrale delle Risorse Umane, nella riunione del 5 maggio 2015, presieduta dal Vice Capo della Polizia Vicario deliberava di concedere le promozioni al personale indicato nella proposta e l'encomio solenne in luogo dell'encomio al ricorrente con la seguente motivazione: "*Meritevole di*

*innalzamento appaiono le attività espletate dall'artificiere Sergi, segnalato per l'Encomio, per il quale si propone la concessione dell'Encomio solenne, per le qualità professionali e tecniche evidenziate nella fase di disinnescamento e di messa in sicurezza dell'ordigno..”.*

Con il ricorso in esame il proponente deduce che gli atti impugnati sono illegittimi per insufficiente motivazione, eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, disparità di trattamento, erronea valutazione e travisamento dei fatti. In sostanza, l'assistente capo Sergi sostiene che non sia stata adeguatamente valutata l'importanza dell'attività da lui svolta per mettere in sicurezza e disinnescare il potentissimo ordigno esplosivo, la cui deflagrazione avrebbe potuto determinare gravi danni a persone e cose, tanto più che tutti i colleghi, che hanno partecipato alla stessa operazione di Polizia, hanno ottenuto il più elevato riconoscimento premiale, nonostante la minore esposizione al pericolo di vita, il che rende evidente la disparità di trattamento.

L'Amministrazione eccepisce preliminarmente la tardività dell'impugnazione relativamente alla proposta del Questore. Confuta, quindi, nel merito le censure, richiamando la disciplina recata dal d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, che demanda all'Amministrazione, in base ad un apprezzamento largamente discrezionale, di valutare l'operato dei singoli dipendenti, allo scopo di stabilire se sussistano quei caratteri di straordinarietà ovvero di eccezionalità e specialità dell'attività di servizio espletata, che consentano di attribuire un riconoscimento premiale.

Considerato.

Si prescinde dall'eccezione di tardività, stante la manifesta infondatezza del ricorso.

Le ricompense attribuibili al personale della Polizia di Stato - per meriti straordinari e speciali (promozione per merito straordinario ed encomio solenne) e per lodevole comportamento (encomio, lode, premio in denaro e compiacimento) - sono disciplinate dal d.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782, come

modificato dal d.P.R. 7 giugno 1999 n. 247, e sono conferite, in relazione ad uno specifico evento, per comportamenti caratterizzati da eccezionalità e specialità, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito (art. 72).

In particolare, *“La promozione alla qualifica superiore può esser conferita anche agli assistenti capo (..), i quali, nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando particolare prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza”* (art. 72).

A sua volta l'art. 73 prevede che l'encomio solenne venga conferito *“in relazione ad eventi connessi a servizi di ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e soccorso pubblico, al personale che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa”*.

La valutazione delle proposte di concessione delle ricompense è svolta collegialmente dagli organi di vertice del Dipartimento della pubblica sicurezza, alla luce della richiamata normativa e sulla base delle risultanze documentali, nonché dell'entità e qualità dell'operato degli appartenenti alla Polizia di Stato rispetto all'ordinarietà dei compiti istituzionali loro affidati.

E' corretto quindi che la verifica della sussistenza dei presupposti e la valutazione dei requisiti per la concessione dei riconoscimenti premiali spetta agli organi amministrativi, cui la legge conferisce il relativo e discrezionale potere di apprezzamento. Di fronte a tale apprezzamento sommamente discrezionale (quale non può che essere l'attribuzione di un premio) le doglianze dell'interessato, che lamenta la mancata concessione della promozione per merito straordinario enfatizzando il proprio operato, costituiscono censure di merito, con le quali cioè egli si limita a opporre il

proprio stesso giudizio a quello del competente organo; mentre la decisione dello stesso può essere sindacata in sede di legittimità soltanto in presenza di macroscopiche illogicità o di ingiustificabili disparità di trattamento, che non si registrano nel caso in esame.

Neppure possono essere accolte le doglianze di sottovalutazione dei fatti o delle capacità poste in evidenza nel corso dell'attività svolta, in quanto nel caso di specie all'interessato è stata conferito un riconoscimento di livello superiore rispetto alla proposta iniziale, proprio in ragione delle qualità professionali e tecniche evidenziate nella fase di disimpegno e di messa in sicurezza dell'ordigno.

Alla stregua di quanto considerato l'operato dell'Amministrazione appare corretto, attendibile e conforme alla normativa vigente, sicché il ricorso è infondato e dev'essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE

Elio Toscano

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO

Maria Cristina Manuppelli